

Milano, 13 novembre 2019

Spett.li
CLIENTI
Loro Sedi

DL 26.10.2019 n. 124 Decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020

PREMESSA

Con il DL 26.10.2019 n. 124, pubblicato sulla G.U. 26.10.2019 n. 252, è stato emanato il c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”.

Di seguito si riportano le principali novità introdotte.

	Descrizione
Modifica della misura delle rate degli acconti IRPEF, IRES e IRAP	L’art. 58 del DL 124/2019 modifica, a regime, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Risultano interessati anche i contribuenti che partecipano a società e che dichiarano i redditi “per trasparenza”. In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell’importo complessivamente dovuto, dal 2020 occorrerà versare due rate di pari importo (ognuna del 50%). La disposizione ha effetto anche sul 2019, con una riduzione, di fatto, della misura dell’acconto complessivamente dovuto. In particolare resta “salva” la prima rata di acconto versata in misura pari al 40%, mentre la seconda rata sarà ridotta nella misura del 50%.
“Rottamazione dei ruoli” - Versamento delle somme dovute o della prima rata - Proroga al 2.12.2019	Per evitare questa disparità di termini tra i vari contribuenti che hanno aderito alle rottamazioni del 2019, l’art. 37 del DL 124/2019 stabilisce il differimento, senza indennità di mora, del termine di pagamento della prima rata (o di tutte le somme) al 02.12.2019.
Cessazione partita IVA e VIES - Divieto di compensazione di crediti nel	L’art. 2 del DL 124/2019 prevede l’impossibilità di avvalersi della compensazione nel modello F24 per i contribuenti nei confronti di quali sia stato notificato da parte dell’Agenzia delle Entrate:

	Descrizione
model-lo F24	- il provvedimento di cessazione della partita IVA; - ovvero il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES. Per coloro che rientrano nel primo punto il divieto è assoluto e riguarda qualsiasi tributo. Per i contribuenti che rientrano nel secondo punto il divieto riguarda i soli crediti IVA e parte dalla data di notifica del provvedimento di esclusione dal VIES
Versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell'ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi	Con l'art. 4 co. 1 del DL 124/2019 è stato introdotto l'art. 17-bis nel DLgs. 241/97, il quale prevede che il committente che affidi ad un'impresa l'esecuzione di un'opera o di un servizio deve versare le ritenute fiscali a titolo di IRPEF e relative addizionali operate da parte dell'impresa appaltatrice o affidataria e delle imprese subappaltatrici, sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell'opera o nel servizio. L'obbligo si applica sia ai committenti "imprenditori", sia agli enti pubblici e agli enti non commerciali. Il nuovo obbligo si applica ai committenti che "affidano il compimento di un'opera o di un servizio a un'impresa". Rientrano nell'ambito applicativo della norma i contratti che hanno per oggetto l'assunzione di un obbligo di fare, sia nell'ambito di un contratto di appalto, sia in relazione ad altre tipologie contrattuali quali, a titolo di esempio, i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall'1.1.2020. <u>Vista l'importanza e la complessità di tale normativa, verrà inviata apposita circolare su questo specifico argomento.</u>
Compensazione nel modello F24 di crediti relativi a imposte dirette e IRAP - Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione	L'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, viene esteso: - alle imposte sui redditi e relative addizionali; - alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi; - all'IRAP. Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione: - solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono; - a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. Le nuove discipline si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019
Presentazione dei	Viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l'obbligo di utilizzare

	Descrizione
modelli F24 contenenti compensazioni - Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate - Estensione	i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo: • di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP; • dei crediti d'imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. In pratica in presenza di un credito di imposta non sarà più possibile pagare il modello F24 tramite Home Banking. Per i titolari di partita IVA L'obbligo di utilizzare i sistemi telematici viene inoltre esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta (es. Bonus Renzi). Le nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019
Accollo fiscale con compensa-zione di crediti - Divieto	E' vietato estinguere debiti tributari tramite il c.d. "accollo fiscale", nel caso in cui il debito del contribuente accollato venga pagato non in contanti dall'accollante, bensì utilizzando in compensazione un credito d'imposta a disposizione dell'accollante.
Controllo preventivo delle compensazioni - Scarto dei modelli F24 - Sanzioni	L'Agenzia delle Entrate, se ravvisa profili di rischio dalla stessa individuati, può bloccare preventivamente i modelli F24 che contengono compensazioni e successivamente può disporre lo scarto. Se il modello F24 viene bloccato e scartato, il pagamento non è eseguito. Viene inoltre prevista una sanzione di 1.000,00 euro a carico del contribuente il cui modello F24 sia stato preventivamente scartato.
Contrasto alle indebite compensazioni - Cooperazione tra Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL	Viene previsto che l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'INAIL definiscano procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.
Imponibilità IVA delle prestazioni didattiche	A decorrere dall'1.1.2020, viene modificato, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 32 del DL 124/2019, il perimetro di applicazione dell'esenzione IVA delle prestazioni di insegnamento di cui all'art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72.
Utilizzo dei file delle fatture elettroniche	L'art. 14 del DL 124/2019 prevede una modifica dell'art. 1 del DLgs. 127/2015, attraverso la quale viene prevista la memorizzazione integrale dei file delle fatture elettroniche sino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello della dichiarazione cui i documenti si riferiscono o alla

	Descrizione
	definizione di eventuali giudizi. Sulla base della nuova disposizione, l'Amministrazione finanziaria potrà, quindi, memo-rizzare anche i dati richiesti dall'art. 21 co. 2 lett. g) del DPR 633/72, concernenti la natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell'operazione. Tali dati verranno utilizzati dall'Agenzia per l'attività di controllo del rischio evasione.
Prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche - Proroga del divieto di emissione di fatture elettroniche	Non essendo ancora state individuate modalità specifiche per l'emissione della fattura elettronica da parte dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, l'art. 15 del DL 124/2019 ha disposto la proroga, anche per l'anno 2020, del divieto di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio: - da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a tale Sistema (art. 10-bis del DL 23.10.2018 n. 119); - da parte dei soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis co. 2 del DL 14.12.2018 n. 135).
IVA - Reverse charge per appalti e subappalti	L'art. 4 co. 3 del DL 124/2019 prevede l'introduzione del meccanismo del reverse charge IVA per le prestazioni di servizi effettuate: - tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, laddove vi sia un prevalente utilizzo di manodopera; - presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. L'efficacia della nuova fattispecie di reverse charge è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una specifica misura di deroga alla direttiva 2006/112/CE (art. 4 co. 4 del DL 124/2019).
Progressiva riduzione dei limiti all'utilizzo del contante	Con l'art. 18 del DL 124/2019 viene previsto un progressivo abbassamento del limite all'utilizzo del denaro contante verso quota 999,99 euro, dagli attuali 2.999,99 euro. In particolare: - l'importo limite di 999,99 euro varrà dall'1.1.2022; - dall'1.7.2020 al 31.12.2021, invece, varrà l'importo limite di 1.999,99 euro.
Lotteria degli	La "lotteria degli scontrini" prenderà avvio dall'1.1.2020 e consentirà ai

	Descrizione
scontrini	soggetti che effettuano acquisti di beni o servizi in veste di privati consumatori di partecipare all'estrazione a sorte di premi (art. 1 co. 540 ss. della L. 232/2016). All'atto dell'acquisto, il cliente dovrà comunicare il proprio codice identificativo ("codice lotteria") e l'esercente dovrà inviarlo all'Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati dell'operazione effettuata (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122). L'art. 20 del DL 124/2019 introduce una sanzione amministrativa, da 100,00 a 500,00 euro, per gli esercenti che: • rifiutano di acquisire il codice identificativo comunicato dal cliente ai fini della partecipazione alla lotteria; • omettono di trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati della singola operazione. <u>Vista l'importanza e la complessità di tale normativa, verrà inviata apposita circolare su questo specifico argomento.</u>
Credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici	Per incentivare i mezzi di pagamento elettronici, con l'art. 22 del DL 124/2019 viene previsto il riconoscimento di un credito d'imposta a esercenti attività d'impresa, arti e professioni che hanno ricavi inferiori a 400.000,00 euro. Il credito d'imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate: • mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari (banche, poste, ecc.); • in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dall'1.7.2020.
Autotrasportatori - Incentivi per il rinnovo del parco veicolare	Vengono stanziare risorse destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
Trust - Tassazione dei redditi - Modifiche	Con l'art. 13 del DL 124/2019 vengono apportate modifiche agli artt. 44 e 45 del TUIR, in materia di tassazione dei redditi corrisposti da trust.
Deducibilità degli interessi passivi relativi a prestiti per progetti infrastrutturali pubblici a lungo	L'art. 35 del DL 124/2019 interviene sull'ambito oggettivo di esclusione dai limiti di deducibilità contenuti nell'art. 96 del TUIR degli interessi passivi relativi a prestiti utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine (c.d. "PIPLT").

	Descrizione
termine (PIPLT)	
Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale	L'art. 8 del DL 124/2019 stabilisce che, per ciascun trimestre, il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale (art. 24-ter del DLgs. 504/95) è riconosciuto entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo, per ogni chilometro percorso.
Obbligo di accettare pagamenti tramite carte	L'art. 18 del DL 124/2019 stabilisce che i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso "carte di pagamento"; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica (sono in ogni caso fatte salve le disposizioni antiriciclaggio del DLgs. 231/2007).

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.